



495/15 1

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Fallimento
società in
concordato
preventivo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20542/2010

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -

Cron. 495
Rep. C.I.

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Ud. 19/11/2014

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 20542-2010 proposto da:

E.T. HOLDING S.N.C. DI ANACLETO E PIER ANGELO BENIN
& C. (P.I. 01009290071), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso
l'avvocato MARIO OCCHIPINTI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LAMBERTO SCATENA,
giusta procura in calce al ricorso;

2014

1948

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO E.T. HOLDING S.N.C. DI ANACLETO E PIER ANGELO BENIN & C. NONCHE' DI ANACLETO BENIN IN PROPRIO, in persona dei Curatori dott.ri FILIBERTO FERRARI LORANZI, LEONARDO MARTA, IVANO PAGLIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato FRANCESCO MAINETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA GIOVETTI, STEFANO AMBROSINI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -


contro

OROVACANZE S.R.L., OROGEST S.R.L., OROSUD S.R.L., OROVILLAGGI S.R.L., OROELBA S.R.L., GRAND HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE S.R.L., GARDEN CLUB S.P.A., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, UGF MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.;

- intimate -

Nonché da:

UGF MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. (C.F./P.I. 0409610379), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO GALLETTI, giusta



procura speciale per Notaio dott. SANDRO SERRA di
BOLOGNA - Rep.n. 69.678 del 13.9.2010;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

E.T. HOLDING S.N.C. DI ANACLETO E PIER ANGELO BENIN
& C., FALLIMENTO E.T. HOLDING S.N.C. DI ANACLETO
BENIN E PIER ANGELO BENIN & C., BENIN ANACLETO,
OROVACANZE S.R.L., OROGEST S.R.L., OROSUD S.R.L.,
OROVILLAGGI S.R.L., OROELBA S.R.L., GRAND HOTEL
PRINCIPI DI PIEMONTE S.R.L., GARDEN CLUB S.P.A.,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI TORINO;


- intimati -

avverso la sentenza n. 1152/2010 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati MASSIMILIANO
RATTI, con delega orale, e LAMBERTO SCATENA che
hanno chiesto l'accoglimento del ricorso
principale, il rigetto dell'incidentale;


udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale UGF, l'Avvocato ENRICA FASOLA, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso



principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito, per il controricorrente FALLIMENTO,
l'Avvocato GIULIA NICOLAIS, con delega, che ha
chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e per
l'assorbimento dell'incidentale.

IL CASO.it




Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1 Con ricorso del 1210.2009, la E.T. Holding snc di Anacleto e Pier Angelo Benin & ha chiesto al Tribunale di Aosta di essere ammessa, ex artt. 160 segg. lf, alla procedura concordato preventivo mediante cessione di beni a favore di due società già individuate (a Iniziative Turistico Aiberghiere Club s.r.l. e la Compagnia Italiana Turismo e Alberghi (Cita) s.r.l.; quest'ultima poi designata nei ruolo di assuntore del concordato).

Disposta, con decreto 10 novembre 2009, l'ammissione della società alla procedura, la proposta è stata in data 3 febbraio 2010 modificata (anche a seguito dei rilievi effettuati dai Commissari giudiziali sulla base delle indicazioni provenienti da esperti da loro incaricati) mediante deposito in Cancelleria di una memoria integrativa.

Con decreto in pari data, la proposta così modificata è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale "in quanto non sottoscritta per adesione dall'assuntore del concordato (...), allo stato non ancora individuata dai proponenti, di talché difettano i requisiti essenziali per considerare la stessa come proposta concordataria da sottoporre al voto dei creditori".



Nello stesso giorno del 3 febbraio 2010 la società debitrice ha depositato una ulteriore modifica ed integrazione della proposta concordataria, questa volta con la sottoscrizione per adesione dell'assuntore Cita s.r.l.

Sulla base della proposta così modificata, i Commissari hanno formulato ulteriori rilievi e, in data 9 febbraio 2010, hanno depositato una segnalazione di inammissibilità del concordato ex articolo 173 legge fallimentare.

Con decreto dell'11 febbraio 2010 il Tribunale ha fissato udienza ex art. 173 lf per la data del 5 marzo 2010 (previa sospensione dell'adunanza dei creditori già fissata); inoltre, a seguito della presentazione di istanza di fallimento da parte della Procura della Repubblica di Aosta, il Tribunale ha fissato, per la stessa data ed ora, altresì l'udienza ex art. 15 legge fallimentare.

Disposto un rinvio al 17 marzo 2010 per effettuare gli avvisi ai creditori, la società debitrice ha depositato, il giorno stesso, dichiarazione di rinuncia alla proposta di concordato preventivo così come modificata in data 3 febbraio 2010 e ha presentato, contestualmente, una nuova proposta di concordato preventivo.


In esito all'udienza avanti al giudice relatore (alla quale presenziavano altresì il Pubblico Ministero e taluni



creditori instanti per il fallimento), il Tribunale ha emesso la sentenza del 31 marzo 2010, con la quale: - ha revocato l'ammissione al concordato preventivo, già disposta con decreto 10 novembre 2009, "per intervenuta rinuncia della stessa da parte della società debitrice con atto depositato il 17 marzo 2010"; - ha dichiarato "l'inammissibilità della nuova proposta concordataria depositata dalla debitrice in data 17 marzo 2010"; - ha dichiarato il fallimento della "E. T. Holding di Anacleto e Pier Angelo Benin & c. snc" e di Benin Anacleto (...) in qualità di socio illimitatamente responsabile".

1.2.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 14.7.2010) la Corte di appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto dalla s.n.c. "E. T. Holding di Anacleto e Pier Angelo Benin & c." e da Benin Anacleto.

Ha osservato la corte di merito: a) che non v'è stata violazione del diritto di difesa della debitrice, essendo ella comparsa all'udienza fissata in vista della revoca del concordato e della dichiarazione di fallimento, né occorrendo la fissazione di un'ulteriore udienza a seguito della presentazione della nuova domanda di concordato, che costituiva una mera modifica della precedente; b) che l'attestazione di fattibilità del professionista incaricato dalla debitrice non forniva gli elementi necessari alla corretta informazione dei creditori,




presentando elementi di ambiguità, riserve e perplessità, tanto più evidenti dopo quel che era già emerso in relazione alla precedente proposta di concordato di cui era stata ipotizzata la revoca per frode; c) che appariva irrilevante la circostanza per cui la società debitrice era a propria volta socia illimitatamente responsabile di altra società di persone già dichiarata fallita, onde il suo fallimento avrebbe dovuto esser dichiarato in estensione ex art. 147 l.f., stante il difetto d'interesse della reclamante a dolersene e la sussistenza comunque anche delle condizioni per la dichiarazione di fallimento in via autonoma.

1.3.- Contro la sentenza di appello la s.n.c. "E. T. Holding di Anacleto e Pier Angelo Benin & c." e Benin Anacleto hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso la curatela fallimentare nonché creditrice intervenuta in sede di reclamo s.p.a. Merchant Banca per le Imprese, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di norme di diritto (art. 162, comma 2, in



combinato disposto con gli artt. 6, 15, 147, comma 3, 173 e 175 l. fall.) lamentando la mancata convocazione dinanzi al giudice ex art. 162 l.f.

Secondo i ricorrenti, in forza di tale ultima norma, a seguito di revoca di una prima proposta di concordato e presentazione di una nuova proposta, il tribunale, prima di dichiarare l'inammissibilità della seconda proposta ed il contestuale fallimento, deve sentire il debitore ai sensi della predetta disposizione.

Definiscono "anacronistica" la pronuncia di questa Corte (ossia Sez. 1, n. 2594/2006) richiamata dai giudici del reclamo.

2.1.1.- La censura è infondata, per la decisiva ed assorbente ragione che la convocazione rispetto alla richiesta di dichiarazione di fallimento c'è stata e, stante l'evidente incompatibilità tra tale eventuale dichiarazione e l'ammissione alla procedura concordataria, di fatto riunita, essa non poteva non implicare la discussione anche sull'eventuale ammissione a concordato, alternativa al fallimento.


Né è fondata la doglianza relativa al principio giurisprudenziale richiamato dalla corte di merito - applicabile anche nel vigore della riforma, salva la necessità di istanza di fallimento proveniente da un soggetto legittimato - in virtù del quale il tribunale che



abbia già sentito il debitore, ai sensi dell'art. 162 legge fall., sulla sua proposta di concordato preventivo non è tenuto a sentirlo nuovamente su un'eventuale proposta modificativa di quella originaria (nei limiti in cui tali modifiche sono ammissibili); né, allorché già penda una procedura di concordato preventivo, è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria - che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore - perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente) (Sez. 1, n. 2594/2006).

Principio che risulta del tutto coerente con la distinzione - legislativamente confermata nel nuovo art. 161 l. fall. - tra ricorso contenente la domanda di concordato (ossia di ammissione alla procedura), proposta di concordato e piano concordatario.

Nella concreta fattispecie, peraltro, la prima procedura era sfociata nel sub-procedimento di revoca ex art. 173 l. fall., nel quale si era inserita la richiesta del pubblico ministero di dichiarazione di fallimento. Talché, in sede di comparizione della debitrice, dopo la revoca della




prima proposta di concordato, si è realizzata una situazione procedimentale in relazione alla quale questa Corte ha ritenuto che "la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento", talché "l'audizione del proponente, prevista dall'art. 162 legge fall., può coincidere con quella relativa ad eventuali istanze di fallimento" (Sez. 1, n. 11423/2014).

2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 161 e 162 l. fall. lamentando un preteso sconfinamento del giudice di merito dai limiti dei suoi poteri di valutazione della fattibilità del concordato e della relazione che l'attesta.

In sintesi, i ricorrenti deducono che il sindacato del tribunale, in sede di ammissione, non può travalicare i limiti legislativi degli artt. 160 e 161 l. fall., sino a giungere ad un vaglio delle stime, sia attive che passive e ad un giudizio di oggettiva fattibilità del piano. Inoltre, lamentano che sia stata vagliata l'ammissibilità della seconda proposta con elementi acquisiti ma non accertati nel corso della prima.


2.2.1.- Il motivo - esposto confusamente - è infondato, oltre che inammissibile nella parte in cui sconfinava nel merito, in quanto la corte territoriale ha invece puntualmente limitato il suo esame agli aspetti di



completezza e non contraddittorietà logica dell'attestazione, sebbene le Sezioni unite di questa Corte abbiano precisato che "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti" (Sez. un., n. 1521/2013).

La valutazione demandata al tribunale, infatti, non è di "secondo grado", cioè limitata all'esame della motivazione dell'attestazione (Sez. un., n. 1521/2013) e, tuttavia, nella concreta fattispecie proprio dall'inidoneità dell'attestazione - per le incertezze da essa contenute - ad informare adeguatamente i creditori, i giudici del merito hanno tratto la conseguenza dell'inammissibilità della proposta. E' assorbente, in proposito, il rilievo secondo cui <<fa difetto, nella relazione, una vera e propria attestazione di veridicità dei dati aziendali, intesa quale attestazione di effettiva e verificata corrispondenza tra gli elementi contabili esposti dalla società debitrice nella proposta e la realtà fattuale>>.

3.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che il fallimento avrebbe dovuto esser dichiarato non già in via



autonoma, ma in estensione di quello già dichiarato a carico di altra società.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta col puntuale rilievo della corte d'appello secondo cui difetta un interesse a prospettare una simile censura.

4.- In relazione al ricorso incidentale condizionato della banca creditrice deve essere dichiarata l'estinzione per rinuncia, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c.


5.- Al rigetto del ricorso consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara l'estinzione del processo per rinuncia in relazione al ricorso incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate per ciascun controricorrente in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie come per legge.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2014

Il consigliere estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Araldo CASANO




Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Araldo CASANO

